

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

(Art. 22,26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 in data 4 Ott. 1993 (CO.RE.CO. 4.11.93 prot. n. 93/041066) e modifica to deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 23 Marzo 1995 (CO.RE.CO. 26.04.95 prot. n. 95/015497).

(VEDI C.C N. 21 DEL 20.02.1996)

Art. 1 Contenuto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 Definizione di passo carrabile.

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 Autorizzazione alla costruzione.

Sulle strade di proprietà comunale (1) _____

senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, nè possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelle esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4 Ufficio comunale competente.

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è la Ripartizione LL.PP. - SS.TT. che vi provvede sentito il parere dei seguenti uffici comunali: Polizia Municipale e Tributi

(2) _____

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

Art. 5 Spese e cauzione.

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria,

il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione.

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto del Consiglio Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 7 (Abrogato con deliberazione del C.C. N. 28/95)

Art. 8 Riconoscimento del passo carraio.

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 9 Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10 Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisce reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

(1) e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati (previsione da aggiungere, nel caso di abitanti inferiori ai 10.000, ai sensi dell'art. 26 3° comma del C.d.S.)

(2) e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali (previsione da aggiungere, nel caso di abitanti inferiori ai 10.000, ai sensi dell'art. 26 3° comma del C.d.S.).

Comune

Provincia
